

LA NOTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO FORNISCE INDICAZIONI SULLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Semplificazioni ai delegati che operano con procura

Semplificazioni operative relativamente alla posizione dei delegati a operare con procura e alle modalità di trasmissione della documentazione allegata alla relazione illustrativa. Sono queste alcune delle proposte in tema di Voluntary disclosure da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e dalla Fondazione nazionale commercialisti. Il documento di studio n. 1/2015 esamina numerosi aspetti della legge 186/2014, con l'intento dichiarato di fornire soluzioni in linea con i principi di spontaneità, completezza e veridicità propri della Voluntary disclosure, anche in considerazione delle attuali difficoltà dell'operazione di regolarizzazione.

Tra i numerosi argomenti affrontati, si rivelano di particolare interesse pratico le considerazioni in tema delega a operare sul conto estero e trasmissione della documentazione. Nel documento ci si interroga, infatti, su quali documenti debbano essere prodotti e conservati per evitare al delegato a operare su un conto estero l'onere di presentare una autonoma istanza di adesione alla procedura, nel caso in cui non vi sia stato un effettivo utilizzo della delega. In questi casi, il gruppo di studio ritiene che sarebbe sufficiente una dichiarazione congiunta delegante/delegato (da richiamare e allegare alla relazione di accompagna-

mento trasmessa dall'intestatario del conto), attestante il mancato utilizzo sostanziale della delega, con conseguente esclusione della presenza del delegato ai fini della ripartizione del possesso delle attività. Peraltro, una dichiarazione di questa natura potrebbe rivelarsi invero assai utile, per il delegato, in caso di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria circa il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio.

Inoltre, il documento 1/2015 prospetta, altresì, nel caso in cui l'esonero di cui sopra non possa essere riconosciuto e nei casi in cui vi sia stato un sostanziale utilizzo della delega, che l'allegazione dei documenti necessari per la liquidazione delle somme dovute possa avvenire esclusivamente in relazione alla richiesta di accesso presentata dal titolare o intestatario dell'attività. Invero, nell'istanza presentata dal soggetto delegato, si potrebbe dare atto, nell'apposito spazio dedicato all'indicazione dei soggetti collegati, solo del codice fiscale del titolare rinviando alla relazione di accompagnamento e alla documentazione da questi prodotta, con ciò evitando inutili duplicazioni documentali.

A ben vedere, entrambe le soluzioni pratiche proposte si rivelano orientate alla semplificazione degli adempimenti,

alla riduzione della mole di istanze e documenti presentati all'Agenzia delle entrate e assolutamente compatibili con i principi ispiratori della disciplina.

Per ciò che attiene, la trasmissione della documentazione, si premette che, fin dalla pubblicazione del provvedimento del 30 gennaio scorso, contenente il modello per l'adesione e relative istruzioni, è apparso evidente, che, nella generalità dei casi e fatta eccezione solo per le ipotesi di determinazioni forfetarie, i 50 MB di dimensione massima ipotizzati, si sarebbero rilevati assolutamente inadeguati in relazione alla mole di documentazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura; a riprova di tanto la previsione di invii multipli. Occorre, tuttavia, considerare il rischio concreto di una «corsa finale» alla presentazione, tutt'altro che improbabile allo stato, con conseguenti intasamenti informatici, soprattutto in caso di invii multipli, disagi e potenziali contenziosi.

Nell'ottica della semplificazione, il documento di studio ipotizza, ferma restando l'obbligatorietà della presentazione telematica del modello di richiesta di accesso alla procedura e della relazione di accompagnamento (via Pec), una solu-

zione alternativa. In particolare, secondo l'Odcec sarebbe opportuno consentire ai contribuenti di consegnare fisicamente, entro tre-cinque giorni lavorativi, presso la sede dell'Agenzia delle entrate competente, tutta la documentazione di supporto alla relazione di accompagnamento, allegando naturalmente anche copia della ricevuta di presentazione dell'istanza, messaggio di ricezione della relazione da parte della Dre e copia dell'indice inserito all'uopo nella relazione di accompagnamento.

Invero, anche questa soluzione pratica si rivela assolutamente idonea, nella sua semplicità, a prevenire, o quantomeno limitare fortemente, potenziali criticità in una fase fondamentale dell'iter procedurale quale la trasmissione della documentazione di supporto.

In conclusione, non resta che attendere la nuova circolare esplicativa per verificare se le interessanti soluzioni pratiche offerte nel documento di studio, saranno recepite dall'amministrazione finanziaria, non dimenticando, tuttavia, che, salvo proroghe (a oggi non ipotizzabili e difficilmente conciliabili con l'ordinario meccanismo di decadenza dei termini di accertamento ordinari), il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso alla Voluntary disclosure non è poi così lontano.

Stefano Locante



Il documento sul sito www.italiaoggi.it/documenti